

La comparazione tra le tre reti generaliste indica che, complessivamente, RaiUno vanta la presenza femminile più ingente (39,2); segue RaiTre (29,9%) e da ultima RaiDue (24,8%). La distribuzione per ruoli evidenzia la presenza di elementi trasversali a tutte e tre le reti, e cioè che le donne sono più rappresentate tra i professionisti interni e che lo scarto della quota femminile tra ruoli interni e ruoli esterni è ampio (Tabella 3.33).

Tabella 3.33. Rai. Programmi non fiction. Distribuzione delle donne per reti generaliste e ruoli (2013, in %)

Reti	Totale donne	Ruoli interni		Ruoli esterni	
		Donne	Uomini	Donne	Uomini
RaiUno	39,2	53	47	34,7	65,3
RaiDue	24,8	34,1	65,9	20,4	79,6
RaiTre	29,9	49	51	24	76

Fonte Rai, elaborazioni AGCOM

Per quanto attiene ai ruoli interni, dai dati in tabella si evince che nel caso di RaiUno le donne, attestandosi al 53%, superano la componente maschile, e che nel caso di RaiTre il valore è prossimo all'equilibrio di genere (49%). A livello di ruoli esterni la presenza femminile più modesta si riscontra in RaiDue (20,4%), mentre RaiTre è la rete in cui la rappresentazione delle donne nei ruoli interni e nei ruoli esterni appare più sbilanciata.

La fiction: la differenza di genere nelle produzioni nazionali e in quelle estere

Il campione analizzato è composto per il 29,6% da produzioni nazionali e per il 70,4% da produzioni estere¹¹⁸. Complessivamente, le fiction si incentrano su storie di donne nel 42,7% dei casi; in particolare, lo studio rileva che le figure femminili risultano centrali nel 60,7% delle opere italiane e nel 36,6% delle opere straniere e che la rappresentazione delle donne proposta dai prodotti nazionali mostra tratti distintivi rispetto ai prodotti esteri. Le fiction italiane hanno un profilo molto femminile, proponendo spesso storie di donne che presentano caratteristiche sociali, anagrafiche, professionali e valoriali diversificate. Le produzioni italiane collocano i personaggi - tanto femminili quanto maschili - soprattutto in contesti narrativi familiari o privati; al contrario, nelle produzioni estere prevalgono i contesti pubblico/lavorativo e familiare/lavorativo. Le fiction straniere, in particolare i telefilm di genere *crime* importati dagli Stati Uniti, numericamente prevalenti nel campione di analisi, ritraggono le donne in contesti tradizionalmente presidiati dagli uomini (lavoro, giustizia, crimine, etc.). In 2/3 delle fiction nazionali si rinvengono situazioni di disuguaglianza di genere, cioè situazioni di disparità tra uomini e donne di stampo tradizionalista, mentre le fiction d'importazione risultano più progressiste, ad esempio tendono a mettere in risalto le capacità decisionali femminili che risultano elevate in più della metà degli episodi analizzati. Nelle fiction straniere più del 70% delle donne ha una posizione lavorativa; nelle fiction italiane la quota dei personaggi femminili in posizione lavorativa è pari al 47,2%. Nel rapporto di ricerca si evidenzia che, nel complesso, le fiction nazionali propongono scenari più realistici in cui i personaggi, sia maschili che femminili, possono avere tratti di debolezza; le fiction di importazione, invece, tendono a rappresentare un mondo ideale in cui, nonostante la maggiore valorizzazione delle donne, le figure maschili continuano a primeggiare.

¹¹⁸ Sono state analizzate 110 puntate, di cui 28 da 10 titoli italiani e 82 da 21 titoli esteri. La tipologia delle fiction italiane è risultata articolata, comprendendo contenuti audiovisivi dei generi Film TV, Mini serie, Situation comedy, Soap opera, Telefilm, mentre l'offerta straniera consta di Film Tv e Telefilm. L'offerta dei prodotti di fiction si concentra su RaiDue che trasmette eminentemente telefilm di importazione nelle fasce orarie pomeridiana e pre-serale.

La contabilità separata

In data 27 gennaio 2014, la Rai s.p.a. ha trasmesso il rapporto della società di revisione Mazars s.p.a. sull'esame dei dati di contabilità separata al 31 dicembre 2012 della concessionaria del servizio pubblico. Tale rapporto è stato inviato, secondo quanto espressamente previsto dal TUSMAR, anche al Ministero dello sviluppo economico. Dalla relazione in oggetto emergono, in sintesi, i seguenti dati (Tabella 3.34):

a) le risorse da canone e da convenzioni, imputate integralmente all'aggregato A di servizio pubblico¹¹⁹ sono pari a 1.830 milioni di euro, a fronte di spese per attività di servizio pubblico, compresi i costi diretti e indiretti (*transfer charge*) ammontanti a 2.327 milioni di euro;

b) il deficit così determinato di 497 milioni di euro viene ridotto - a beneficio degli abbonati alla televisione - a 346 milioni di euro mediante l'attribuzione al servizio pubblico dei ricavi commerciali da pubblicità (151 milioni di euro) che residuano dopo aver imputato all'aggregato commerciale le risorse tratte dal mercato, corrispondenti a quelle che un operatore privato avrebbe raccolto;

c) la società dichiara che non si è pertanto in presenza di compensazioni eccessive del servizio pubblico, in quanto non compatibili con il mercato comune;

d) l'aggregato B commerciale evidenzia un margine economico negativo di 28 milioni di euro;

e) emerge che il deficit del servizio pubblico (spese rispetto ai ricavi) aumenta di 58,9 milioni di euro (passando da 287,1 milioni di euro del 2011 a 346,0 milioni di euro del 2012);

f) con decreto del 20 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo economico ha deliberato l'incremento del canone di abbonamento 2013 da 112 a 113,50 euro, adeguandolo in relazione al tasso di inflazione programmato per il 2013 e tenendo conto dei costi di servizio pubblico da sostenere prevedibilmente nello stesso anno.

Nel rapporto si evidenzia che le risultanze dell'aggregato di servizio pubblico peggiorano rispetto al 2011 a causa dell'impatto dei grandi eventi sportivi, presenti esclusivamente negli esercizi pari, in parte compensate dai positivi effetti di una più attenta politica della spesa, sia nella programmazione televisiva che nei costi di struttura. Su tale risultato incide anche la perdurante crisi del mercato pubblicitario, con una ulteriore flessione degli introiti Rai di 209 milioni di euro e la *spending review* delle amministrazioni pubbliche per i vincoli di bilancio con la conseguente contrazione dei ricavi per convenzioni.

Incrementi al
canone Rai
deliberati dal
MISE

Tabella 3.34. Rai. Contabilità separata 2012 (milioni di euro)

	A	B
Canone di abbonamento	1.747,8	0,0
Pubblicità		523,6
Altri ricavi	82,3	74,0
Ricavi <i>transfer charge</i> interni		
Costi diretti + Costo del capitale	1.673,0	445,7
- Costi diretti	1.269,7	258,3
- <i>Transfer charge intercompany</i>	362,8	175,8
- Costo del capitale	40,5	11,6

¹¹⁹ La delibera 102/05/CONS stabilisce che lo schema di separazione contabile della concessionaria debba essere idoneo a evidenziare le attività aziendali in tre distinti aggregati contabili: A) aggregato di servizio pubblico al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione e programmazione riconducibili al servizio pubblico; B) aggregato commerciale al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività di produzione, programmazione e vendita con finalità commerciali; C) aggregato di servizi tecnici al quale vengono attribuite le voci dei costi e dei ricavi relative alle attività strumentali di supporto e trasmissione finalizzate alla realizzazione, conservazione e messa in onda dei programmi.

Costi <i>transfer charge</i> interni	654,1	179,8
Margine di cui all'art. 47, comma 1, TUR	- 497,0	27,9
Pubblicità residua	151,1	
Margine di cui all'art. 1, comma 4, del. 102/05/CONS	- 346,0	27,9
Pubblicità	A	B
- pubblicità totale da bilancio		674,9
- pubblicità servizio pubblico	382,2	- 382,4
- vincolo affollamento pubblicitario	- 231,2	231,2
Pubblicità netta	151,1	523,6
		2012 vs
	2012	2011
Aggregato A	- 346	- 287
Aggregato B	-28	112
		2011
		- 59
		123

Fonte: Mazars s.p.a. - Rai

3.2.5. La comunicazione politica

Quadro
normativo

A norma dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità è investita del compito di garantire l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla "propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica, nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione". Nell'ambito di tale competenza generale attribuitale dalla legge istitutiva, l'Autorità vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (recante la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) – limitatamente alle fattispecie rimesse alla sua competenza – e applica le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla legge n. 215/2012 in materia di parità di genere nell'accesso ai mezzi di informazione, c.d. *par condicio*.

Spetta inoltre all'Autorità il compito di garantire il rispetto dei principi in materia di pluralismo dell'informazione e di correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche stabiliti dagli articoli 3 e 7 del più volte citato Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici.

L'attività di garanzia sul rispetto del pluralismo nell'informazione radiotelevisiva riveste un ruolo significativo anche alla luce dei criteri interpretativi elaborati dalla Corte costituzionale, segnatamente, in particolare in virtù della sentenza n. 155 del 2002, con la quale la Suprema Corte ha sancito la legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000.

Nell'ambito di tale competenze assume un ruolo di primo piano l'attività di monitoraggio delle emittenti radiotelevisive che si sostanzia nel complesso delle attività finalizzate alla raccolta sistematica dei dati e delle informazioni sui programmi trasmessi dalle emittenti oggetto di rilevazione ed alla successiva analisi.

Con riferimento all'emittenza locale, l'attività di vigilanza e accertamento delle norme in materia di *par condicio* è svolta dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Essi esercitano una specifica funzione di vigilanza sulle emittenti radiofoniche e televisive locali finalizzata alla verifica del rispetto della legge n. 313/2003 – che ha novellato la legge 22 febbraio 2000, n. 28, introducendo il Capo II – e del codice di autoregolamentazione emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché sulla programmazione a livello regionale della concessionaria pubblica.

Sotto il profilo procedurale, l'esercizio delle descritte funzioni da parte dell'Autorità si atteggia diversamente durante il periodo elettorale e/o referendario e nei periodi non interessati da consultazioni elettorali.

In occasione di ciascuna tornata elettorale o referendaria, l'Autorità, previa consultazione con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, adotta le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative all'emittenza radiotelevisiva privata nazionale e locale, alla stampa e ai sondaggi politico-elettorali. Per quel che concerne la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le disposizioni attuative della predetta legge sono di competenza della Commissione parlamentare di vigilanza.

Le funzioni di vigilanza e sanzionatorie sul rispetto della normativa primaria e secondaria, sia nei periodi elettorali che in quelli non interessati da alcuna consultazione, che la legge attribuisce all'Autorità, investono tutta l'emittenza radiotelevisiva nazionale e locale, sia privata che pubblica.

I compiti
dell'Autorità

Per quel che concerne la stampa quotidiana e periodica, i poteri conferiti all'Autorità dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono circoscritti, invece, al periodo elettorale ed investono esclusivamente la materia dei messaggi politici elettorali (art. 7) e la pubblicazione dei sondaggi (art. 8).

Durante il periodo elettorale, la procedura - in ossequio alle previsioni contenute nella legge n.22 febbraio 2000, n. 28 - prevede il rispetto di termini "serrati" (quarantotto ore dall'accertamento della violazione o dalla denuncia) al fine di assicurare l'efficacia dell'intervento dell'Autorità che, nello spirito della legge, è finalizzato ad assicurare l'equilibrio nell'accesso ai mezzi di informazione.

Al riguardo, rileva sottolineare come le sanzioni previste dalla legge consistano, principalmente, in sanzioni di tipo ripristinatorio. Pertanto, solo l'eventuale inosservanza dell'ordine (di riequilibrio nell'accesso) o della diffida (a cessare dal comportamento illegittimo accertato) impartiti dall'Autorità conducono all'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (per l'emittenza radiotelevisiva locale l'apparato sanzionatorio è disciplinato dall'art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28). E' altresì prevista la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa e, ove necessario, di rettifiche, con un risalto, per fascia oraria e collocazione, non inferiore alla comunicazione da rettificare. L'Autorità può inoltre adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza per ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

Completa l'apparato sanzionatorio l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Le attività di regolamentazione

Nel periodo 1° maggio 2013 - 30 aprile 2014, cui si riferisce la presente Relazione, si sono svolte numerose consultazioni elettorali e referendarie. Per questo periodo non vengono prese in considerazione le attività regolamentari e sanzionatorie riferite alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 e in parte per quelle amministrative 2013, già oggetto della relazione riferita al periodo 2012/2013.

Di seguito, in ordine temporale, le date del voto e l'indicazione del provvedimento recante la relativa disciplina di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, adottato dall'Autorità:

Consultazioni elettorali anno 2013: elezioni comunali (26 e 27 maggio 2013, delibera 258/13/CONS); b) elezioni regionali in Valle d'Aosta (26 maggio 2013, delibera n. 259/13/CONS); referendum consultivo per la fusione di comuni in Emilia Romagna (9 giugno 2013, delibera n. 300/13/CONS); referendum consultivo sulla istituzione di un nuovo comune per fusione in Toscana (16 giugno 2013, delibera n. 299/13/CONS); referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni mediante fusione indetti dalla regione Emilia-Romagna (6 ottobre 2013, delibera n.

510/13/CONS); elezioni provinciali nelle Province di Trento e Bolzano (27 ottobre 2013, delibera n. 524/13/CONS); elezioni comunali in Valle d'Aosta (10 novembre 2013, delibera n. 523/13/CONS); elezioni comunali in Calabria (17 e 18 novembre 2013, delibera n. 523/13/CONS); elezioni regionali in Basilicata (17 e 18 novembre 2013, delibera n. 525/13/CONS); referendum consultivi in Lombardia (1° dicembre 2013, delibera n. 606/13/CONS).

Consultazioni elettorali dell'anno 2014: referendum confermativo indetto dalla Provincia Autonoma di Bolzano (9 febbraio 2014, delibera n. 717/13/CONS); elezioni regionali in Sardegna (16 febbraio 2014, delibera n. 22/14/CONS); elezioni comunali nelle Province di Trento e di Bolzano (9 marzo 2014, delibera n. 53/14/CONS); referendum popolare per il distacco ed aggregazione di comuni in Veneto ed in Trentino Alto Adige/Sudtirolo a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione (30 marzo 2014, delibera n. 90/14/CONS); elezioni regionali in Abruzzo e Piemonte (25 maggio 2014, delibera n. 140/14/CONS); elezioni comunali (25 maggio 2014, delibera n. 139/14/CONS); elezioni dei membri del Parlamento europeo (25 maggio 2014, delibera n. 138/14/CONS).

Disposizioni in
materia di
referendum locali

Di particolare rilevanza per l'attività regolamentare è stata l'adozione della delibera n. 89/14/CONS del 24 febbraio 2014, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum consultivi, propositivi e abrogativi indetti in ambito locale su materia di esclusiva pertinenza locale".

Al riguardo, si segnala che il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, prevede il ricorso al referendum popolare per materie di "esclusiva competenza locale". L'Autorità, preso atto dell'elevato numero di referendum indetti a livello locale, ha ravvisato l'esigenza di adottare un unico regolamento di portata generale, destinato a trovare applicazione ogniqualvolta venga indetto un referendum a livello locale per materia di esclusiva pertinenza locale, in modo tale da assicurare un'applicazione uniforme della disciplina in presenza di referendum propositivi, abrogativi, confermativi e consultivi.

I provvedimenti
dell'Autorità sulla
par condicio

Al riguardo, quanto all'ambito di applicazione del regolamento *de quo*, giova segnalarsi che lo stesso non trova attuazione in presenza di referendum di rango costituzionale, sia quelli di portata nazionale che coinvolgono l'intero corpo elettorale - quali quelli abrogativi di leggi e atti aventi forza di legge (art. 75 cost.) e quelli sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138 cost.) - sia quelli di portata locale che investono esclusivamente la popolazione interessata dal voto referendario - quali i referendum riguardanti la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni e il passaggio da una Regione ad un'altra di Province o Comuni (art. 132 cost.).

Nel corso delle campagne elettorali relative alle consultazioni sopra indicate, l'Autorità ha adottato numerosi provvedimenti finalizzati ad assicurare, o comunque a ripristinare, la parità di accesso ai mezzi di informazione, garantendo il rispetto dei principi del pluralismo attraverso l'imparzialità e la parità di trattamento tra i soggetti politici competitori.

Il periodo elettorale

Come detto, nella primavera del 2013 si sono svolte le campagne elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali (26 e 27 maggio 2013 e, in Sicilia, 9 e 10 giugno 2013), nonché la campagna per le elezioni del presidente e del consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (26 maggio 2013). La competizione elettorale relativa alle elezioni comunali 2013 ha coinvolto quasi tutte le Regioni italiane, interessando 724 comuni ed ha trovato disciplina nella citata delibera n.258/13/CONS (pubblicata in G.U. serie generale n. 85 dell'11 aprile 2013), il cui ambito di applicazione è stato circoscritto all'emittenza radiofonica e televisiva e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali

interessati dalla consultazione, in quanto non superiore al quarto del corpo del corpo elettorale. Nella seconda metà del 2013, inoltre, si sono svolti i referendum consultivi indetti dalla regione Emilia Romagna per il giorno 6 ottobre 2013 e disciplinati con delibera n. 510/13/CONS, nonché le consultazioni referendarie relative alla fusione dei comuni in Emilia Romagna, delibera n. 300/13/CONS, e in Toscana, delibera n. 299/13/CONS.

Nella prima metà del 2014 si sono svolte, invece, le consultazioni elettorali per le elezioni regionali in Sardegna, disciplinate con delibera n.717/13/CONS; le elezioni comunali nelle Province di Trento e di Bolzano, disciplinate con delibera n. 22/14/CONS; un referendum confermativo indetto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, disciplinato con delibera n. 53/14/CONS ed, infine, il referendum popolare per il distacco e la successiva aggregazione di comuni che ha interessato le Regioni Veneto ed Trentino Alto Adige/Sudtirolo, a norma dell'art.132, seconda comma, della Costituzione.

In vista delle consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, nonché delle elezioni dirette dei Sindaci, dei Consigli comunali e circoscrizionali che realizzati in 4096 comuni italiani e, infine, delle consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Abruzzo e Piemonte, l'Autorità, in data 2 aprile 2014, ha provveduto ad adottare i rispettivi regolamenti elettorali con le delibere nn. 138/14/CONS, 139/14/CONS, 140/14/CONS.

La data fissata, 25 maggio 2014, è la medesima per tutte le consultazioni disciplinate in ossequio al combinato disposto dell'art.7, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111; dell'art. 1 comma 399, primo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e della legge 16 luglio 1994, n.453, che disciplinano lo svolgimento contemporaneo delle elezioni, con conseguente adeguamento del procedimento per le elezioni amministrative a quello per le elezioni europee nel momento in cui esse si svolgono nella medesima data.

Durante le suddette campagne elettorali, l'Autorità ha adottato complessivamente ventisei provvedimenti, di cui dodici nel corso dell'anno 2013 e quattordici nel 2014. Tali provvedimenti riguardano principalmente gli aspetti dell'informazione, della parità di accesso al mezzo radiotelevisivo e della comunicazione istituzionale.

Informazione politico-istituzionale e messaggi autogestiti

Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dei regolamenti di attuazione adottati, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità, i programmi appartenenti all'area dell'informazione radiotelevisiva - telegiornali e programmi di approfondimento - durante il periodo elettorale sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione, così come stabilito anche dagli articoli 3 e 7 del citato Testo unico. Ai conduttori e ai registri dei programmi è richiesto, inoltre, di assumere un comportamento corretto e imparziale e di adottare ogni cautela volta a evitare il determinarsi di situazioni di vantaggio per alcune forze politiche o determinati competitori elettorali. E' fatto, inoltre, divieto a questi ultimi di fornire, in maniera diretta o indiretta, indicazioni di voto ovvero di esercitare in forma surrettizia un'influenza sulla libera scelta di voto degli elettori.

A tale specifico riguardo, si segnala il caso dell'emittente radiofonica locale Radioluna di Carbonia che è stata sanzionata dall'Autorità (delibera n. 508/13/CONS) per inottemperanza all'ordine impartito (delibera n. 334/13/CONS) a seguito della riscontrata violazione delle norme a tutela dell'imparzialità dell'informazione. In particolare, nel caso di specie, è stato stigmatizzato il fatto che un candidato continuasse a svolgere il ruolo di conduttore in un programma di informazione in quanto la conduzione del programma da parte di un candidato alle

Regole
dell'informazione
in periodo non
elettorale

elezioni politiche costituisce *in re ipsa* un'alterazione dei principi in materia di parità di trattamento tra candidati alle elezioni nonché una forma di propaganda elettorale non consentita e contraria ai principi di correttezza e imparzialità.

Oltre a garantire il pieno rispetto della disciplina in materia di informazione politico-istituzionale durante il periodo elettorale, l'Autorità è inoltre investita del compito di controllare la corretta diffusione dei messaggi autogestiti da parte delle emittenti radiotelevisive nel rispetto delle modalità e degli adempimenti dettati dagli artt. 3 e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dal codice di autoregolamentazione.

Nel corso delle competizioni elettorali svoltesi durante il periodo di riferimento della presente relazione, l'Autorità ha adottato 11 provvedimenti in materia di informazione e 3 in materia di messaggi autogestiti.

Tabella 3.35. Informazione. Provvedimenti campagne elettorali 2013 e 2014

DELIBERA	SEGNALANTE	SEGNALATO
346/13/CONS (Archiviazione)	Candidato Sindaco al Comune di Roma dott. Ignazio Marino	Rai Radiotelevisione Italiana
357/13/CONS (Archiviazione)	Candidato Sindaco al Comune di Roma Avvocato Alfonso Luigi Marra	Rai Radiotelevisione Italiana – Rai Tre (Ballarò)
506/13/CONS (Ordine)	Rappresentante della lista "Un'altra Regione" – Regione Friuli Venezia Giulia	Telequattro s.r.l. - Emittente televisiva locale Telequattro
157/14/CONS (Richiamo)	Procedimento d'ufficio	Emittenti televisive nazionali
158/14/CONS (Archiviazione)	Senatore Maurizio Rossi	Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. – (Rainews)
159/14/CONS (Archiviazione)	Movimento 5 Stelle	Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a.
171/14/CONS (Archiviazione)	On. Riccardo Nuti e Giuseppe Brescia; Sen. Maurizio Buccarella - Movimento 5 Stelle	Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a.
172/14/CONS (Ordine)	Procedimento d'ufficio	LA7 s.r.l. – (Tg La7)
173/14/CONS (Richiamo)	Procedimento d'ufficio	SKY Italia s.r.l. – (SKY TG24)
174/14/CONS (Richiamo)	Procedimento d'ufficio	R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a – (Studio Aperto)
175/14/CONS (Richiamo)	Procedimento d'ufficio	Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. – (Rainews)

Nota: non sono computati i provvedimenti adottati durante le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 ed amministrative, prima fase della campagna elettorale, perché oggetto della precedente relazione annuale.

Tabella 3.36. Informazione. Provvedimenti adottati durante il periodo elettorale 2013 - 2014

	N.ro provvedimenti*
Ordini	2
Richiami	4
Archiviazioni	5

* Non sono computati i provvedimenti adottati durante le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 ed amministrative, prima fase della campagna elettorale, perché oggetto della precedente relazione annuale.

Fonte: Autorità

Tabella 3.37. Messaggi. Provvedimenti campagne elettorali 2013 - 2014

DELIBERA	SEGNALANTE	SEGNALATO
334/13/CONS (Ordine)	Signor Giuseppe Meletti, componente del Direttivo del Comitato provinciale dei Riformatori Sardi	Radio Mediterraneo s.n.c. (emittente radiofonica "Radioluna" - Carbonia)
507/13/CONS (Archiviazione)	Signor Maurizio Bilà (delegato della Lista "Partito dei Menfitani, per Menfi con tutto il cuore")	Tele Radio Sciacca s.r.l. (emittente televisiva locale "Tele Radio Sciacca")
508/13/CONS (Ordinanza - Ingiunzione per inottemperanza delibera n. 334/13/CONS)	Procedimento d'ufficio	Radio Mediterraneo s.n.c. (emittente radiofonica "Radioluna" - Carbonia)

Fonte: Autorità

La comunicazione istituzionale

L'Autorità, nel corso delle campagne elettorali, vigila sul rispetto dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale, anche attraverso un'attività consultiva finalizzata a valutare la conformità alla predetta norma delle iniziative di comunicazione promosse dalle amministrazioni pubbliche.

Nel suddetto periodo, individuato in modo puntuale e rigoroso dalla predetta norma, vige il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione istituzionale, con la sola eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. La ratio del divieto risiede nell'esigenza di evitare il rischio che le amministrazioni possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari.

Il divieto così sancito ha una portata molto ampia in quanto la norma non fa riferimento ad alcuno specifico mezzo di diffusione.

Nel corso del periodo analizzato, l'intervenuta violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 è stata accertata in sei fattispecie in relazione alle quali è stato ordinato alle amministrazioni interessate di pubblicare sul proprio sito istituzionale, entro un termine molto breve, un messaggio recante l'indicazione dell'avvenuta violazione e nel quale si desse conto del provvedimento irrogato dall'Autorità.

In un caso specifico, l'Autorità, nel sancire il principio secondo cui il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, ha precisato che tale divieto si intende applicabile anche nei confronti delle istituzioni universitarie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo cui "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresile istituzioni universitarie" (delibera n. 52/14/CONS).

Divieto in periodo
elettorale**Tabella 3.38.** Comunicazione istituzionale. Provvedimenti campagne elettorali 2013 - 2014

DELIBERA	SEGNALANTE	SEGNALATO
347/13/CONS (Archiviazione)	Signori Riccardo Borini, Antonio Mastrovincenzo e Lucio Virgulti - Candidati alla carica di sindaco nel Comune di Falconara Marittima	Signor Goffredo Brandoni - Sindaco di Falconara Marittima
365/13/CONS (Ordine)	Signor Corrado Di Sante, Segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista	Comune di Bussi sul Tirino (PE)

DELIBERA	SEGNALANTE	SEGNALATO
671/13/CONS (Ordine)	Sig. Filippo Massaro, Esponente del Movimento Csail – Indignati Lucani	Regione Basilicata
672/13/CONS (Archiviazione)	Dott. Giovanni Rivelli - Direttore dell'ufficio stampa (Basilicanet) della Giunta della Regione Basilicata	Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata
20/14/CONS (Ordine)	Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna	Dott. Ugo Cappellacci – Presidente Regione Autonoma Sardegna
52/14/CONS (Ordine)	Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna	Università degli Studi di Cagliari
67/14/CONS (Ordine)	Associazione "Castelnuovo Magra in movimento" e Comitato "Castelnuovo Magra, meglio solo che mal accompagnato"	Comuni di Castelnuovo Magra (Sp) e Ortonovo (Sp)
168/14/CONS (Archiviazione)	Consigliere regionale Davide Bono	Consiglio regionale del Piemonte
169/14/CONS (Archiviazione)	Emittente televisiva "Telesettelaghi"	Provincia di Varese - Emittente televisiva locale "Rete 55"
170/14/CONS (Ordine)	Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria	Comune di Perugia

Fonte: Autorità

I sondaggi politico-elettorali

Nel corso del periodo elettorale, l'Autorità è più volte intervenuta in materia di diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche a seguito di specifiche richieste di parere. Oggetto di particolare attenzione sono stati l'ambito e le modalità applicative del divieto sancito dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (cd. "black out period").

Black out period

L'Autorità è intervenuta anche in materia di ripubblicazione di sondaggi editi prima del cosiddetto "black out period". A tale proposito, è stato chiarito che, alla luce del dettato normativo vigente, i sondaggi realizzati e già diffusi nel periodo precedente il divieto – purché resi pubblici secondo le modalità prescritte dalla normativa richiamata (articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento sondaggi allegato alla delibera 256/10/CSP) possono essere diffusi anche nei quindici giorni precedenti il voto, in quanto ormai facenti parte del patrimonio pubblico di conoscenza (art. 7, comma 2, del regolamento). È pertanto conforme al dettato normativo citato la riproposizione di risultati di sondaggi già editi prima dell'inizio del periodo di divieto, purché effettuata facendo specifico riferimento alla prima diffusione degli stessi. Le medesime conclusioni valgono anche allorquando la diffusione avvenga attraverso il social network Twitter. È stato invece confermato il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi realizzati nel periodo vietato o comunque, anche se realizzati in data antecedente, non diffusi nelle forme volute dal regolamento prima di quella data.

Durante il periodo oggetto della relazione sono state adottate in materia di sondaggi complessivamente 2 delibere.

In un caso specifico, inoltre, l'Autorità è intervenuta in materia di diffusione delle "manifestazioni di opinioni" che hanno a oggetto le preferenze elettorali di un numero indeterminato di utenti, specificando che, sebbene quest'ultime non siano dotate dell'attendibilità propria dei sondaggi demoscopici, sono comunque potenzialmente in grado di influenzare l'elettorato fluttuante attraverso la pubblicità dei risultati. Pertanto, con delibera n. 405/13/CONS, in occasione di una segnalazione avente ad oggetto una rilevazione elettronica promossa da un testata

giornalistica *on line* e rivolta ai propri lettori, l'Autorità ha ravvisato la violazione dell'art.8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ritenendo che la condotta realizzata dal soggetto segnalato concretizzasse di fatto l'effetto che la norma primaria, invece, mira a evitare.

Tabella 3.39. Sondaggi politici ed elettorali. Provvedimenti campagne elettorali 2013 - 2014

DELIBERA	SEGNALANTE	SEGNALATO
405/13/CONS (Ordine)	Sig. Salvatore Militello, candidato Sindaco al Comune di Ustica	Testata giornalistica on line "Buongiorno Ustica"
505/13/CONS (Archiviazione)	Movimento Cinquestelle di Conversano (Bari)	Associazione Pugliavox (periodico "La Vipera" - edizione del 18 maggio 2013)

Fonte: Autorità

Tabella 3.40. Servizi *media*. Dettaglio provvedimenti adottati durante il periodo elettorale 2013 - 2014

	N.ro provvedimenti*
Informazione e comunicazione politica	11
Comunicazione istituzionale	10
Messaggi	3
Altro	2

Nota: Non sono computati i provvedimenti adottati durante le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 ed amministrative, prima fase della campagna elettorale, perché oggetto della precedente relazione annuale.

Fonte: Autorità

Il periodo non elettorale

Nel periodo non interessato da consultazioni elettorali, oltre ai principi generali in materia di informazione e pluralismo dettati dagli artt. 3 e 7 del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, trovano applicazione le specifiche disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità, previa consultazione, emanano due distinti regolamenti recanti le disposizioni attuative della legge n. 28/00 per i periodi non elettorali (per l'Autorità è la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, integrata dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006; per la Rai, sono il provvedimento del 18 dicembre 2002 recante disposizioni sulla comunicazione politica e sui messaggi autogestiti in periodo non interessato da campagne elettorali o referendarie e l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003).

In particolare, la delibera n. 22/06/CSP, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del citato Testo unico stabilisce i criteri in base ai quali le trasmissioni di informazione, gli spazi di informazione e approfondimento diffusi dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private devono attenersi nei periodi non elettorali al rispetto dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione previsti dalla legge.

Anche in periodo non elettorale, l'Autorità adotta provvedimenti di tipo ripristinatorio laddove accerti la violazione delle disposizioni recate dalla legge o dai richiamati regolamenti attuativi (cfr. art. 4 delibera n. 22/06/CSP e art. 10 delibera n. 200/00/CSP) e verifica l'osservanza dei propri provvedimenti attraverso il monitoraggio dei programmi. In caso di accertata inosservanza, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Relativamente all'attività di vigilanza sul rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali, l'Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscenza dei propri criteri di vigilanza circa il delicato tema del pluralismo informativo, si è attenuta ai criteri fissati dalla delibera

Attività di
vigilanza sul
pluralismo
politico

n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, che riguarda il rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. Nei periodi non elettorali i dati sono pubblicati sul sito *web* dell'Autorità con cadenza mensile. Le valutazioni sul rispetto del pluralismo si basano sui dati riferiti a ciascun trimestre, utilizzando i parametri costituiti dal tempo di notizia, parola e antenna: il tempo di parola rappresenta il criterio prevalente di valutazione.

In applicazione del richiamato quadro normativo e regolamentare, l'Autorità ha adottato n. 21 provvedimenti.

In particolare, un procedimento è stato finalizzato a dare ottemperanza alla sentenza resa dal Tar Lazio (sez. III ter, n. 4359 del 2 maggio 2013) in materia di informazione, in accoglimento del ricorso presentato dall'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella per l'annullamento della delibera n. 472/12/CONS. Con la sentenza n. 4359 del 2013 menzionata, il giudice ha annullato l'impugnata delibera n. 472/12/CONS, ritenendo fondato il ricorso presentato dall'Associazione politica Lista Marco Pannella. L'Autorità ha, pertanto, dato esecuzione al giudicato nei termini chiariti dal giudice nella sentenza ascrivendo l'Associazione Politica esponente al novero dei soggetti politici di cui all'art. 7, comma 2, lett. c) del Testo unico, nonché ai gruppi parlamentari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del medesimo decreto in ragione della delegazione autonoma, espressione dell'Associazione esponente, costituita in seno a ciascuno dei due gruppi Parlamentari del Partito democratico presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica nel corso della XVI legislatura conclusasi il 15 marzo 2013 a seguito delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Muovendo da tale riconosciuta legittimazione attiva in capo agli esponenti radicali, l'Autorità ha ordinato alla società Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. in esecuzione della sentenza del Tar Lazio, di assicurare la partecipazione di esponenti dell'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella ai programmi "Porta a Porta" e "Ballarò" entro e non oltre il termine di conclusione annuale del ciclo (2013) di ciascun programma, secondo tempi e modi che, nel rispetto dei principi sanciti negli articoli 3 e 7 del Testo unico, assicurino la fruizione di tempi proporzionali alla loro rappresentanza parlamentare – così come riconosciuta dal Giudice per il periodo considerato – e comparabili con quelli fruiti da altri soggetti politici omologhi.

Nello scorso mese di febbraio, l'Autorità, esaminate le iniziative poste in essere dalla concessionaria pubblica ai fini dell'ottemperanza, ha considerato positivamente conclusa la verifica di ottemperanza all'ordine così impartito.

Monitoraggio
campagne
elettorali 2013

A seguito della conclusione della campagna elettorale per le elezioni politiche del 2013, inoltre, in ossequio a quanto previsto dalla delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha proceduto d'ufficio all'analisi dei dati di monitoraggio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei telegiornali diffusi dalle testate monitorate nel trimestre successivo (marzo-maggio 2013).

Come è noto, infatti, la delibera n. 243/10/CSP, adottata dall'Autorità nel novembre 2010, fissa i criteri per valutare il rispetto dei principi del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. In particolare, l'art. 2 della delibera prevede che, nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, la verifica del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio debba essere effettuata d'ufficio nell'arco di un trimestre e che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione debba rivestire peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale. La rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è comunque regolata dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, come invece avviene per la comunicazione politica, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale viene inteso nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga (ad es. con riferimento al criterio della rappresentanza parlamentare) al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte

le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico. In sede di valutazione dell'effettivo rispetto del pluralismo, è altresì necessario tenere conto, nel rispetto dell'autonomia editoriale di ciascuna testata, dell'attualità della cronaca e degli eventi di rilievo politico-istituzionale intervenuti nel periodo considerato.

Quanto al trimestre *de quo*, l'Autorità ha esaminato l'andamento dell'intero periodo mettendo a confronto i tempi di parola fruiti dalle diverse forze politiche oggetto di rilevazione in tutte le edizioni dei notiziari diffusi dalle testate monitorate nei tre mesi e ha poi considerato l'omologo dato aggregato dei tre mesi. Sono stati altresì esaminati i tempi di parola fruiti dalle diverse forze politiche nelle edizioni principali dei notiziari diffusi dalle testate delle società Rai, Mediaset e La7 s.r.l. in ciascuno dei tre mesi considerati e nel trimestre complessivamente considerato. In particolare, ai fini dell'esame dei dati del trimestre, l'Autorità ha tenuto conto, da una parte, dei tempi di parola fruiti da ciascun soggetto politico in relazione alla propria consistenza parlamentare e, dall'altra, della confrontabilità del dato così rilevato con quello relativo a forze politiche omologhe.

Alla luce dell'analisi e della valutazione dei dati del monitoraggio del trimestre marzo - maggio 2013, sono state riscontrate delle criticità nei tempi fruiti dalle diverse forze politiche nei telegiornali diffusi dalla RAI (testate TG3 e Rainews), da R.T.I. (TG4 e Studio Aperto), da LA7 s.r.l. (testata TGLA7) e Sky Italia s.r.l. (testata Skytg24). In particolare, l'Autorità ha ritenuto che gli squilibri verificatisi nella distribuzione dei tempi di parola avessero configurato un'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe sotto il profilo della rappresentanza parlamentare tale da richiedere l'adozione di quattro distinti atti di richiamo (delibere n. 472/13/CONS, n. 473/13/CONS, n. 474/13/CONS e n. 475/13/CONS) finalizzati ad assicurare nel trimestre successivo alla notifica dei provvedimenti medesimi il più rigoroso ed effettivo equilibrio tra le forze politiche, tenendo conto, pur nel rispetto dell'attualità della cronaca, del grado di rappresentanza parlamentare vantato da ciascuna di esse, in ossequio dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento. Al termine del trimestre agosto-ottobre 2013, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, l'Autorità ha, quindi, proceduto alla verifica dell'ottemperanza ai richiami impartiti che si è positivamente conclusa prendendo atto delle specifiche iniziative avviate dalle testate coinvolte (delibere n. 633, 634, 635, 636, 652/13/CONS del 15 novembre 2013)

In questo caso, oltre ad analizzare d'ufficio l'andamento del periodo mettendo a confronto i tempi di parola, l'Autorità ha ritenuto opportuno esaminare anche i dati relativi ai tempi di notizia fruiti da ciascun soggetto politico in tutte le edizioni dei notiziari diffusi da ognuna delle testate monitorate nel periodo considerato. Questo ai fini di una più compiuta valutazione dello spazio dedicato da ciascuna testata alla rappresentazione delle diverse forze politiche.

Casistica
rilevante

Quanto ai programmi di approfondimento informativo, l'Autorità, a seguito degli esposti presentati dall'on. Renato Brunetta nel mese di giugno 2013, ha adottato nello scorso mese di luglio due provvedimenti di ordine (delibere n. 476 e 477/13/CONS) nei confronti, rispettivamente dei programmi "In mezz'ora" e "Che tempo che fa" in ragione dei marcati squilibri registrati nella presenza e nei tempi di parola fruiti dai diversi soggetti politici nel corso dell'intero ciclo dei due programmi (settembre 2012- maggio 2013) e, in particolare, dai due principali partiti per rappresentanza parlamentare (PD e PDL). A giudizio dell'Autorità, la sproporzione riscontrata nei tempi di parola si è risolta in una chiara ed inequivocabile disparità di trattamento, ossia nella violazione dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione, che non ha consentito di compiere alcuna valutazione di tipo qualitativo rispetto a un contraddittorio praticamente inesistente. Diversamente, l'Autorità ha ritenuto di archiviare l'esposto presentato dal medesimo esponente, Prof. Renato Brunetta, nei confronti del programma Ballarò riferito allo stesso periodo (ciclo 2012-2013). Infatti, in questo caso l'Autorità ha disposto

l'archiviazione degli atti sulla scorta di considerazioni anche qualitative (delibera n. 478/13/CONS). In particolare, prendendo le mosse dal dato quantitativo – che pure denunciava delle criticità in ordine alla presenza di esponenti dell'area di centrodestra – l'Autorità, tenuto conto dello specifico format del programma, ha rilevato *“che ciascuna puntata del programma, consente il contraddittorio tra esponenti politici appartenenti a forze diverse. In particolare, i dati di monitoraggio appaiono coerenti con la stretta attinenza del format del programma alla notizia”* e ha dunque disposto l'archiviazione.

Il TAR Lazio, con le sentenze n. 1392/2014 e n.1394/2014, ha accolto i ricorsi presentati dalla società RAI per l'annullamento delle richiamate delibere n. 476/13/CONS e 477/13/CONS del 25 luglio 2013, assumendo che i provvedimenti impugnati siano stati fondati esclusivamente su *“un semplice calcolo statistico sulle presenze”* e intesi *“a disporre un riequilibrio, sempre su base statistica”*, laddove, per contro, al fine di stabilire se una trasmissione d'informazione rispetti i noti principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento, *“non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico, e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata”*. Allo stato, il giudizio è pendente presso il Consiglio di Stato.

Tabella 3.41. Informazione. Provvedimenti adottati durante il periodo non elettorale

	N.ro provvedimenti
Ordini	4
Richiami	8
Archiviazioni	9

Fonte: Autorità

Regolamento non elettorale

Nel corso del periodo interessato dalla relazione annuale è maturata la necessità di procedere alla revisione della disciplina in materia di par condicio e tutela del pluralismo nei periodi non interessati da campagne elettorali.

Gruppo di lavoro
ad hoc

L'esigenza di procedere alla revisione della disciplina regolamentare adottata dall'Autorità in materia di tutela del pluralismo e di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali deriva dalla concomitanza di vari fattori. In primo luogo, la vigente disciplina recata dalle delibere n. 200/00/CSP, n. 22/06/CSP e n. 243/10/CSP, essendo la risultante di interventi stratificati nel tempo, appare non più idonea a far fronte alle criticità applicative rilevate in tema di tutela del pluralismo informativo. Sotto questo profilo si rilevano, in particolare, due fattori che rendono improcrastinabile una revisione normativa: da un lato, occorre tenere presente l'evoluzione del quadro politico di riferimento – che non sembra trovare piena rispondenza nel sistema bipolare immaginato dal legislatore della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – , dall'altro non si può non tener conto del processo di innovazione e di trasformazione del sistema dei *media* indotto dalla tecnologia digitale. Indipendentemente dal ruolo che il mezzo televisivo ancora conserva nella diffusione di contenuti al pubblico e nella *“formazione del consenso”* rispetto alla diffusione via internet, ruolo che dovrebbe essere oggetto di un'attenta riflessione da parte del legislatore ai fini di una eventuale revisione della normativa di livello primario della par condicio, si ritiene comunque opportuno, ai fini della regolamentazione di livello secondario di competenza dell'Agcom, tenere conto dei cambiamenti relativi alle modalità e ai tempi di fruizione del mezzo radiotelevisivo da parte del pubblico e del cambiamento dei format dei programmi.

A tal fine, sulla scorta degli indirizzi formulati dal Consiglio nella riunione dell'8 maggio 2013, con determina n. 8/SG/2013 del 26 giugno 2013 è stato costituito un gruppo di lavoro, il quale, anche alla luce dell'esperienza sino a ora maturata nell'applicazione della legge sulla *par condicio* e delle norme in materia di tutela del

pluralismo recate dal Testo unico, ha proceduto a enucleare e illustrare compiutamente i criteri di valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei programmi di informazione diffusi dalle emittenti radiotelevisive nazionali nel periodo non elettorale, al fine di assicurare il più rigoroso rispetto dei principi del pluralismo attraverso l'attività di monitoraggio svolta dall'Autorità.

Lo schema di regolamento derivato da tale attività è stata approvato nella riunione del 15 novembre 2013 dal Consiglio dell'Autorità ed è tuttora oggetto di confronto con tutte le principali società radiotelevisive operanti in ambito nazionale e le relative associazioni rappresentative invitate a prendere parte ad un ciclo di audizioni.

Il testo è stato trasmesso anche alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai fini delle consultazioni previste dalla legge, nonché al Coordinamento nazionale dei Co.re.com.

La risoluzione dei conflitti di interessi

L'Autorità, ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215, è investita, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), di specifici poteri di controllo in materia di risoluzione dei conflitti di interesse. Alla base di tale riconoscimento, la necessità individuata dal legislatore di prevedere un controllo specifico per il settore delle comunicazioni, in considerazione dell'influenza notevole acquisita dai mezzi di comunicazione nello svolgimento delle funzioni pubbliche e della vita democratica del Paese.

In particolare, l'Autorità svolge verifiche nei confronti delle imprese che agiscono nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC) di cui alla legge 3 maggio 2004, n. 112, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti. In particolare, l'Autorità accerta che tali imprese non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990 n. 223, alla legge 31 luglio 1997 n. 249, alla legge 22 febbraio 2000 n. 28 e alla citata legge n. 112/2004 (ora confluita nel Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici), forniscano un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

Le leggi richiamate, la cui violazione è rilevante per il configurarsi del sostegno privilegiato vietato, sono denominate, nella prassi di settore, "leggi parametro". Le funzioni assegnate all'Agcom ai fini dell'accertamento del cd. "sostegno privilegiato" postulano un'azione dal basso verso l'alto, cioè dalle imprese radiotelevisive (private) verso il titolare delle cariche di governo al fine di verificare se tali imprese abbiano effettivamente offerto un sostegno mediante l'accertata violazione di una delle leggi parametro.

Ai fini di tale normativa, per titolari di cariche di Governo si intendono il Presidente del consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'11 della legge n. 400/88. L'obiettivo perseguito è quello di impedire che tali imprese possano offrire al titolare medesimo vantaggi tali da alterare le regole della competizione democratica e della parità tra i competitori politici attraverso "qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto, politico, economico o di immagine" (art. 1, comma 2, del regolamento attuativo delle disposizioni di legge adottato dall'Autorità con delibera n. 417/04/CONS del 1° dicembre 2004).

L'illecito connesso al "sostegno privilegiato", introdotto dall'art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, si configura allorquando un'impresa, che opera nel SIC e che fa capo al titolare di una carica di governo, ponga in essere una condotta caratterizzata da due elementi costitutivi: la violazione delle norme parametro e il determinarsi di un indebito vantaggio. Solo laddove sia accertata, all'esito del procedimento, la ricorrenza del sostegno privilegiato, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive (art. 7, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 215 e art. 12 del regolamento).

Abbreviazione dei
termini
procedimentali

Al fine di rendere più efficace la propria azione rispetto ai procedimenti attivati a seguito di violazioni della par condicio elettorale da parte di imprese facenti capo al titolare di cariche di Governo, l'Autorità ha stabilito una forte abbreviazione dei termini procedurali allo scopo di renderne la durata compatibile con i serrati tempi della campagna elettorale (delibera n. 628/11/CONS del 12 dicembre 2011). A seguito di tale modifica il termine del procedimento è di 15 giorni, prorogabile a 20 solo in caso di specifiche esigenze istruttorie (in luogo dei 150 giorni prorogabili sino a 210). Per le violazioni della legge 22 febbraio 2000 n. 28, che intervengono negli ultimi quindici giorni della campagna elettorale, tali termini sono ulteriormente ridotti a quarantotto ore, in analogia con la scansione procedimentale fissata dalla legge medesima.

Con riferimento alle tematiche connesse alla disciplina del conflitto di interessi, nel periodo di riferimento considerato dalla presente relazione annuale si è assistito alla formazione di un nuovo Governo in seguito alle dimissioni irrevocabili del presidente del Consiglio Enrico Letta.

In occasione del loro insediamento, i componenti del nuovo Governo hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Come è noto, infatti, entro trenta giorni dall'assunzione della carica, il titolare di cariche di Governo deve dichiarare le eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 che riguardano "i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica" e trasmettere, entro i sessanta giorni successivi, "i dati relativi alle attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie" attinenti ai settori delle comunicazioni, inclusi i dati relativi alle attività detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica. Tali dichiarazioni debbono essere rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge. Ogni successiva variazione dei dati patrimoniali deve essere comunicata "entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata" all'Autorità che nei trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni procede ai conseguenti accertamenti.

3.2.6. Gli interventi sanzionatori

Comunicazioni commerciali

Come si è dettagliatamente illustrato nel par. 3.2.2.4, il presupposto per l'esercizio della potestà sanzionatoria risiede nell'esercizio della funzione di vigilanza mediante il monitoraggio della comunicazione commerciale diffusa tramite i *media* audiovisivi e radiofonici. L'effettuazione dei controlli sulle comunicazioni commerciali trasmesse dalle emittenti televisive, sia nazionali che locali, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio in caso di eventuali violazioni della relativa disciplina normativa e regolamentare, viene eseguito attraverso il monitoraggio e l'analisi della programmazione. Le rilevazioni sono di tipo quantitativo, cioè legate alla durata degli eventi pubblicitari e di tipo qualitativo, ovverosia basate sul posizionamento della comunicazione commerciale all'interno dei programmi o tra i programmi stessi e sull'analisi di alcuni contenuti pubblicitari, in funzione di garanzia dell'utenza e, in casi specifici, sulla verifica della presenza di ambiti merceologici la cui promozione è disciplinata o vietata dalla legge.

Attività dei
Co.re.com.

Per quanto riguarda le emittenti televisive e radiofoniche a diffusione locale, l'Autorità ha delegato il monitoraggio delle suddette alle singole strutture regionali dei Co.re.com. (Comitati regionali per le comunicazioni), il cui personale opera e adotta le stesse modalità e omologhi criteri per le individuazioni di violazioni adoperati dall'Autorità. Infatti, l'Autorità stessa ha provveduto a formalizzare manuali e linee guida per l'esercizio dell'attività di controllo e periodicamente effettua training per il personale applicato alle varie attività.

I Co.re.com. provvedono all'effettuazione della fase istruttoria del procedimento amministrativo, inviando all'Ufficio obblighi servizi *media* audiovisivi e radiofonici dell'Autorità la relativa documentazione per la successiva eventuale sanzione.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza e sanzionatoria si riscontrano miglioramenti a seguito della verifica dell'attività svolta dai suddetti organismi regionali, anche con riferimento al procedimento di istruzione della pratica amministrativa.

Lo stato dell'attività di vigilanza e sanzionatoria nei confronti delle emittenti a diffusione nazionale è riportato nella Tabella 3.42, per il periodo maggio 2013 - aprile 2014.

Tabella 3.42. Emittenti televisive nazionali, stato dell'attività sanzionatoria nel settore della pubblicità radiofonica e televisiva

Tipo infrazione	Emittente	Contestazione	Archiviazione	Ingiunzione	Importo
1. Affollamento sulle emittenti private	ITALIA1	Cont. 2/13/DISM	66/13/CSP		
	CANALE5	Cont. 3/13/DISM	67/13/CSP		
	FOX	Cont. 9/13/DISM		109/13/CSP	10.329
	FOXCRIME	Cont. 10/13/DISM		111/13/CSP	10.329
	SKYSPORT 1	Cont. 18/13/DISM		110/13/CSP	10.329

Fonte: Autorità

In aggiunta a tali dati, sempre con riferimento alle emittenti locali e nazionali, nell'arco temporale in esame, è opportuno riferire che sono stati avviati con contestazione, a seguito di segnalazione degli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, della Guardia di finanza, dei Co.re.com. e del Comitato *media* e minori, di segnalazioni non qualificate e attività di monitoraggio d'ufficio, 6 procedimenti per la violazione dell'art. 5-ter del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (adottato con delibera n. 538/01/CSP), introdotto con la delibera n. 34/05/CSP in materia di televendite di servizi di cartomanzia e di pronostici concernenti il gioco del lotto, 1 procedimento in materia di affollamenti pubblicitari e 3 procedimenti in materia di interruzioni pubblicitarie.

Nel medesimo periodo, relativamente alla materia descritta sono stati adottati dall'organo collegiale i seguenti provvedimenti sanzionatori:

- **88** provvedimenti di ordinanza - ingiunzione: del. n. 47/13/CSP - euro 10.330 - Teleregione, del. n. 48/13/CSP - euro 3.099 - Teleregione, del. n. 49/13/CSP - euro 2.066 - Telemolise, del. n. 60/13/CSP - euro 7.231 - Telelocri, del. n. 61/13/CSP - euro 4.132 - Radio RCS Networks, del. n. 62/13/CSP - euro 20.658 - Tele Studio Modena, del. n. 63/13/CSP - euro 2.066 - Tele Studio Modena, del. n. 75/13/CSP - euro 4.132 - Tele Iride, del. n. 76/13/CSP - euro 1.033 - Sesta Rete, del. n. 78/13/CSP - euro 7.231 - TRM, del. n. 79/13/CSP - euro 1.033 - Onda Tv, del. n. 81/13/CSP - euro 4.132 - TRM, del. n. 82/13/CSP - euro 4.132 - Teleboario, del. n. 84/13/CSP - euro 15.493,50 - Italia 136, del. n. 85/13/CSP - euro 15.493,50 - Capri Store, del. n. 87/13/CSP - euro 3.099 - Teleuno, del. n. 88/13/CSP - euro 7.231 - Telecentro 1, del. n. 90/13/CSP - euro 2.066 - Valdarno Channel, del. n. 91/13/CSP - euro 20.658 - Shop In Tv, del. n. 92/13/CSP - euro 7.231 - Telecentro 1, del. n. 93/13/CSP - euro 4.132 - Canale 6 TV, del. n. 94/13/CSP - euro 5.165 - Canale 6 Tv, del. n. 95/13/CSP - euro 6.198 - Canale Italia 84, del. n. 97/13/CSP - euro 1.033 - Tv Luna, del. n. 100/13/CSP - euro 1.033 - Teleradioerre, del. n. 103/13/CSP - euro 2.066 - Telereporter, del. n. 106/13/CSP - euro 15.493,50 - RTB International Virgilio, del. n. 108/13/CSP - euro 5.165 - Trieste Oggi Tv, del. n. 535/13/CONS - euro 20.658 - Chat, del. n. 112/13/CSP - euro 7.231 - Telecentro 2, del. n. 113/13/CSP - euro 6.198 - Grande Italia, del. n. 114/13/CSP - euro 10.843 - Telecentro 2, del. n. 115/13/CSP - euro 1.033 - Teletutto, del. n. 116/13/CSP - euro 2.066 - Rete 55, del. n. 117/13/CSP - euro 7.231 - Retebrescia, del. n. 125/13/CSP - euro 20.658 - Lombardia Sat, del. n. 126/13/CSP - euro 15.493,50 - Gold Tv Italia, del. n. 127/13/CSP - euro 20.658